

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 15853/84.11.2015 del 06.07.2015 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

ASSESSORATO REGIONALE DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE,
DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI
SERVIZIO 13 – VIGILANZA ENTI
90146 PALERMO
(Rif. Nota 25.5.2015, N. 27096 – Servizio 13)

e, p.c.

ASSESSORE REGIONALE PER LE
INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA'
VIA LEONARDO DA VINCI, 161
90145 PALERMO

Oggetto: Schema di regolamento tipo. Istituti Autonomi per le Case popolari della Sicilia.

1 - Con la nota suindicata, pervenuta il 3 giugno u.s., codesto Dipartimento ha inviato in allegato il “rielaborato schema di regolamento-tipo” per gli Istituti autonomi per le case popolari, che tiene conto delle osservazioni formulate da questo Ufficio (parere 16 ottobre 2012, n. 27697-168.11.2012) in occasione dell’esame di un “primo schema” di regolamento-tipo.

Il suddetto schema di regolamento è redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.¹

¹L.R. 15/05/2000, n. 10

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione.

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, al fine di:

- a) accrescere l'efficienza dell'Amministrazione regionale in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
- b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva del personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica regionale;
- c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.



2. Prima di esaminare lo schema di regolamento di che trattasi, stante anche il tempo trascorso da quando questo Ufficio ha reso il proprio avviso, corre l'obbligo di dover evidenziare che il legislatore regionale, nella recente legge finanziaria 7 maggio 2015, n. 9, art. 39, ha previsto, com'è noto, un piano di riordino degli enti regionali, di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10².

L'art. 49 della medesima L.R. n. 9/2015 prevede, poi, una riorganizzazione dell'apparato amministrativo regionale al fine di concorrere al contenimento della spesa, dettando disposizioni applicabili, in base al comma 7 dello stesso articolo³, agli enti e istituti sottoposti a vigilanza dell'Amministrazione regionale. Inoltre, la Giunta regionale nella deliberazione 20 marzo 2015, n. 78, ha ipotizzato, tra l'altro, l'accorpamento degli Istituti autonomi per le case popolari in un'Agenzia unica. Conseguentemente sembra opportuno che codesto Dipartimento compia ogni valutazione rapportandola al nuovo quadro normativo di riferimento.

Passando, quindi, su un piano strettamente giuridico-amministrativo, all'esame del rielaborato schema di regolamento in discussione, si rileva che lo stesso è stato redatto tenendo conto sostanzialmente delle osservazioni formulate da questo Ufficio nel suindicato parere n. 168.11.2012, riguardanti, in particolare, gli articoli 1,6 e 10.

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Consiglio dei Ministri rispettivamente il Presidente della Regione e la Giunta regionale.

3. Gli enti di cui al comma 1 si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e all'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2.

2 Per i rimanenti enti pubblici non economici il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'emanazione dell'apposito regolamento tipo. I suddetti regolamenti sono trasmessi alla Presidenza della Regione che ne cura la raccolta e la pubblicazione...

²L.R. N.9/2015 - Art. 39 Piano di riordino degli enti regionali.

In vigore dal 15 maggio 2015

1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun Assessore regionale, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, predispose un piano di riordino degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sottoposti a vigilanza e/o controllo del proprio ramo di amministrazione.

2. Il piano complessivo di riordino definisce misure per il contenimento e la razionalizzazione della spesa. Al piano è allegata una relazione tecnica che indica i risparmi di spesa discendenti dalle misure programmate, per l'esercizio finanziario in corso e per i due esercizi finanziari successivi. Il piano, corredato delle eventuali proposte legislative necessarie per la completa attuazione dello stesso, è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, previo parere della II Commissione permanente dell'Assemblea regionale siciliana, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli enti pubblici regionali si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, fissando a tre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione, a partire dalla ricostituzione degli organi attualmente in carica.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 48, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono definite le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, e, per particolari esigenze, i casi in cui gli organi di amministrazione mantengono 5 componenti, con le procedure di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

³ Art. 49 L.R. n. 9/2015


comma 7. I provvedimenti di riorganizzazione delle piante organiche e degli organigrammi degli enti, aziende o istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale le cui spese di funzionamento sono direttamente ed indirettamente a carico del bilancio della Regione o che gestiscono fondi regionali definiti di terzi in amministrazione, che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano definiti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, sono revocati.



A proposito dell'art. 6 "Ordinamento della dirigenza" si torna tuttavia a suggerire di adoperare l'espressione "*tabella di corrispondenza*" piuttosto di quella riportata nel nuovo schema di regolamento "*tabella di riclassificazione*", in quanto si opera in effetti una corrispondenza fra le qualifiche del comparto e della dirigenza delle autonomie locali e quelle previste dai contratti collettivi regionali.

Inoltre, la rubrica del medesimo articolo, non riguardando soltanto l'ordinamento della dirigenza, potrebbe assumere la denominazione più completa di "*Ordinamento della dirigenza e inquadramento del personale*".

Nei suddetti termini è il parere dello Scrivente Ufficio.

(Avv. Gianluigi Amico)


L'AVVOCATO GENERALE



(Cons. ~~BORDONE~~ Palma)
(Avv. P. Chiapparrone)

